## **SENTENZA N.2488/2011**

# TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Maria Grazia Cabitza, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2007, promossa da

\*\*\*\*\*\*\*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. \*\*\*\*\*\*\*, che la rappresenta e difende per procura speciale,

## <u>attrice</u>

#### contro

Azienda Ospedaliera Brotzu, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv.Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura speciale,

# convenuta

#### e nei confronti di

**Società Assicuratrice** \*\*\*\*\*\*\*\*, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. \*\*\*\*\*\*\*\*, che la rappresenta e difende per procura speciale,

# chiamata in causa

#### **DISPOSITIVO**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- 1. rigetta la domanda;
- 2. condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.210,00, di cui 850,00 euro per diritti ed euro 1.260,00 per onorari, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

\*\*\*\*\*\*\* ha agito in giudizio sostenendo che in data 3 dicembre 2005, intorno alle ore 7,30 del mattino, mentre percorreva il passaggio pedonale che porta all'ingresso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, aveva subito gravi lesioni dopo essere rovinosamente caduta inciampando in una buca presente sulla sede del suddetto passaggio pedonale, non segnalata e non visibile, attesa l'assenza di illuminazione proprio nel punto in cui era ubicata detta buca.

In conseguenza della caduta aveva riportato lesioni personali dalle quali era derivata una invalidità permanente quantificata dal consulente di parte nella misura del 9%.

Quanto alla qualificazione della proposta domanda, va osservato come l'attrice abbia sollecitato la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito invocando, a tal fine, la responsabilità dell'Azienda ospedaliera in quanto proprietaria e custode della strada, ponendo a fondamento della richiesta risarcitoria la responsabilità ex art.2051 c.c., in base all'allegazione secondo cui il passaggio pedonale percorso avrebbe presentato una *anomalia*, consistente nell'esistenza sul manto stradale di una buca (come comprovato dalla documentazione fotografica in atti), non segnalata in alcun modo all'utente, la cui presenza avrebbe cagionato la rovinosa caduta e le conseguenti lesioni.

I profili della responsabilità per cose in custodia sono stati da tempo delineati dalla giurisprudenza, che in più occasioni ha chiarito come quella del custode sia una responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa.

Con riferimento alla peculiare ipotesi di responsabilità civile in questione è infatti oramai pacifico in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale deve ritenersi estranea alla fattispecie la valutazione del comportamento del responsabile, essendo sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno da parte sua di un obbligo di vigilanza, dovendo individuarsi la funzione della norma nell'imputazione della responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa (con la conseguenza che dovrà pertanto considerarsi custode chi effettivamente eserciti il controllo sulle modalità d'uso e di conservazione della cosa, e, quindi, non solo e necessariamente il proprietario della stessa, ma altresì il possessore o anche il mero detentore).

Tale tipo di responsabilità "è dunque esclusa solo dal caso fortuito, fattori che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità" (Cass. 25 luglio 2008, n.20427).

Pertanto, data la natura oggettiva della responsabilità ex art.2051 c.c., fondata sul mero rapporto di custodia, per l'affermazione della stessa in capo al custode sarà necessario e sufficiente, da un lato, che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella stessa, e, dall'altro, che esista in capo a colui che si suppone responsabile un effettivo potere fisico sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di impedire che la stessa produca danni a terzi.

Così delineata la fattispecie, ne deriva, quanto ai profili riguardanti la distribuzione dell'onere della prova, che colui che ritenga di aver subito un danno ai fini dell'art.2051 c.c. dovrà dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza di un rapporto tra la cosa ed il presunto responsabile qualificabile in termini di custodia. Spetterà invece al convenuto, per andare esente da responsabilità, dedurre e provare l'esistenza, nel caso concreto, di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, dovrà cioè dimostrare il caso fortuito (v. in tal senso, tra le altre, Cass. 29 novembre 2006, n.25243; Cass. 25 luglio 2008, n.20427). A tale proposito il Supremo Collegio ha avuto modo, in particolare, di affermare con chiarezza il seguente principio: "Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia,) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (...), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi" (Cass. n.15384/2006).

E' pacifico inoltre che per "caso fortuito" idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art.2051 c.c. debba intendersi (in una accezione ampia del concetto) anche il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché abbia costituito, nella dinamica concreta degli eventi, la causa esclusiva del danno verificatosi (Cass. 19 febbraio 2008, n.4279; Cass. 10 marzo 2005, n.5326).

La giurisprudenza ha inoltre avuto modo di affermare esplicitamente la sicura applicabilità, anche in relazione alla ipotesi di responsabilità oggettiva delineata dall'art.2051 c.c., della disposizione di cui al primo comma dell'art.1227 c.c., e quindi l'esclusione della responsabilità del custode allorché la cosa abbia svolto unicamente il ruolo di occasione dell'evento ed abbia dunque costituito il mero tramite del danno, in realtà provocato dallo stesso comportamento colposo del danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e l'evento dannoso. A tale proposito è stato precisato altresì come il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, rappresentato dal comportamento colposo dell'utente in relazione all'evento dannoso

verificatosi, debba fondarsi sulle concrete circostanze del caso e come debba, ovviamente, essere calibrato in relazione alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che "tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'ari.2051 cod. civ." (v. Cass. 584/01; Cass. 19 febbraio 2008, n.4279).

Ha ribadito ancora il Supremo Collegio che "Anche nell'art.2051 c.c. è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggia/o, poiché esso incide sul nesso causale, come sopra detto.

In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale.

L'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il farlo di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. 8.7.1998, n.6640; Cass.7 aprile 1988, n.2737)" (Corte Cass., Sez. III, 19 febbraio 2008, n.4279).

La regola posta dall'art.1227 c.c., comma 1, costituisce la base normativa del suddetto principio. Tale norma, come è noto, sancisce la rilevanza della colpa del danneggiato ai fini della riduzione o anche della esclusione della responsabilità del danneggiante, affidando al giudice il compito di valutare, sulla base del concreto svolgersi dei fatti, se ed in quale misura detto comportamento abbia influito nella eziologia dell'evento dannoso, al fine di determinare in quale percentuale le conseguenze lesive dell'evento debbano gravare sul danneggiante ovvero sul danneggiato, sino al limite massimo dell'esclusione di ogni responsabilità in capo al custode nel caso di colpa assorbente del danneggiato.

Come è noto tale possibilità di graduazione, affidata al giudice in relazione alle specificità del caso concreto, costituisce il frutto di una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha ispirato l'attuale formulazione della disposizione di cui all'art.1227, 1 comma, c.c., dato che in passato l'accertamento di una concorrente colpa del danneggiato faceva sempre venir meno la responsabilità del danneggiante, tranne il caso che egli versasse in una situazione psicologica di dolo.

Nell'interpretare la disposizione in questione la Corte di Cassazione ha chiarito come la regola di cui all'art.1227 c.c., comma 1, sia espressione non del principio di autoresponsabilità,

come ritenuto in passato, ma "del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.

Pertanto la colpa, cui fa riferimento l'art.1227 c.c., va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all'art.2043 cc.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato.

La regola di cui all'art.1227 c.c., va inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1 994, n.3957; Cass. 08/05/2003, n.6988).

Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall'art.1227 c.c., comma 1, è l'unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l'interpretazione dell'obbligo giuridico, cui si richiama l'art.41 c.p.c., comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto. Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art.1227 c.c., comma 1, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, tenuto conto di quanto sopra esposto su detto istituto, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto delle cause precedenti (Cass., n.584/2001; Cass., n.6616/2000)" (Corte Cass., Sez. III, 19 febbraio 2008, n.4279).

Gli stessi principi sui quali si fonda la decisione appena richiamata erano stati peraltro già affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3 dicembre 2002, n. 17152, nella quale il Supremo Collegio, pur preoccupandosi in special modo di confutare la tesi, sino ad allora sostenuta in dottrina e giurisprudenza, dell'incompatibilità dell'articolo 1227, comma 1, c.c. con la responsabilità della pubblica amministrazione per l'insidia stradale ex articolo 2043 cc., ha avuto l'occasione per prendere specifica posizione su talune fondamentali questioni riguardanti la disposizione di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., e a tal fine ha affermato come il fondamento giuridico di detta disposizione sia, appunto, da ricercare non nel principio di autoresponsabilità ma nel principio di causalità efficiente. In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che :"...il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'articolo 40 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente,

desumibile dal secondo comma dell'articolo 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale dal rendere irrilevante le altre cause preesistenti, ponendosi al dì fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cassazione 268/9). Questa interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica d esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da render giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. C ssazione 6640/98; 273 7/8 8). Quando invece, il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il flesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento, la fattispecie è regolata dall'articolo 1227, comma 1, c.c. (concernente il concorso del fatto colposo del creditore), che afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (Cassazione 2763/97)".

Non vi è dubbio, pertanto, alla luce dei principi così chiaramente espressi dalla Corte di cassazione, che nel caso in cui l'evento dannoso sia da ricollegare causalmente in via esclusiva alla condotta del danneggiato - la quale abbia, appunto, interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno - debba essere esclusa in capo al custode la responsabilità di cui\_all'art. 2051 c.c..

Va osservato, inoltre, che, rilevando il comportamento colposo del danneggiato sotto il profilo eziologico, (a questione circa la sua effettiva sussistenza non integra una eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa, che può anche essere rilevata dal giudice d'ufficio e che il custode può sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art. 1227, 1 co. c.c. (cfr. Cass. n. 4799/UI; Cass. n. 13403/00; Cass. n. 13460/99; Cass. n. 6529 del 22/03/2011).

Proprio nella recente sentenza del 22 marzo 2011, n. 6529, prima richiamata, il Supremo Collegio ha ribadito come l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui alPart. 1227, primo comma, cod. civ., non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale della stessa nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, chiarendo altresì come anche il giudice d'appello possa valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità.

Va ribadito, infine che la colpa del danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

Tanto premesso, e passando all'esame del caso concreto, vi è da osservare che nel costituirsi in giudizio la convenuta da un lato ha contestato "che la situazione dei luoghi descritta ed allegata in reperto fotografico possa essere ricondotta alla struttura convenuta ed ai luoghi prospicienti la medesima, di pertinenza dell'Azienda", e, dall'altro, che data l'ora diurna e la visibilità ed evitabilità dell'anomalia presente nella sede stradale percorsa dall'attrice, potesse esserle addebitata ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'evento dannoso dedotto "essendo l'assunta caduta della sig.ra \*\*\*\*\*\*\*\* verosimilmente dipesa solo da una sua distrazione e! Negligenza".

Ritiene questo giudice che, anche a voler prescindere dalla contestazione riguardante l'effettiva pertinenza del passaggio pedonale descritto in citazione ai locali di proprietà della convenuta, e quindi l'effettiva sussistenza del rapporto di custodia dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria, la domanda non possa comunque trovare accoglimento essendo emersi già dalla narrativa della citazione e dalla documentazione fotografica prodotta dalla stessa attrice elementi sufficienti per ritenere che la caduta della \*\*\*\*\*\*\*\*\* si sia verificata in conseguenza della sua assorbente condotta colposa.

Va osservato infatti che la buca in questione, seppur di non notevoli dimensioni, era perfettamente visibile, anche considerato che l'evento si è verificato in ora diurna (ore 7,30 del mattino) e che, pertanto, in quelle circostanze di tempo e luogo la caduta era facilmente evitabile dalla \*\*\*\*\*\*\*\* con l'adozione della normale accortezza e con l'osservanza delle regole di ordinaria prudenza nella circolazione.

A tale proposito va ricordato che gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di attenzione nell'esercitare l'uso ordinario ditali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta (cfr. Corte Costituzionale 156/99).

Deve pertanto ritenersi che la causa dell'evento dannoso subito dalla \*\*\*\*\*\*\*\* non possa essere individuato nell'anomalia del manto stradale, che ha costituito la mera occasione della caduta dalla quale sono derivate le lesioni fisiche per cui è causa, ma nella condotta della stessa danneggiata, alla quale è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art. 1227, 1 co. c.c..

In particolare, nel caso in esame deve ritenersi che l'evento sia eziologicamente riconducibile in via esclusiva alla condotta del danneggiata, avendo detta condotta interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Ne deriva il rigetto della domanda.

Le spese processuali debbono essere poste a carico dell'attrice in base al criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

La sentenza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata in cancelleria

Il Giudce